



Promemoria sul cognome da portare dopo la costituzione dell'unione domestica registrata n. 153.2

Il presente promemoria offre degli informazioni riguardanti il cognome da portare dopo la costituzione dell'unione domestica registrata. Questi raggugli non hanno effetti giuridici vincolanti. Fanno fede le sole disposizioni legali attualmente in vigore.

Nella sua veste di autorità di alta vigilanza, l'Ufficio federale dello stato civile non fornisce consulenza a privati. Per maggiori informazioni potete rivolgervi alle autorità indicate nel presente promemoria o a un consulente giuridico privato (avvocato, notaio, ecc.).

1. Campo d'applicazione

Progettate di costituire la vostra unione domestica registrata, oppure l'avete appena costituito all'estero. Ora quindi dovete scegliere quale cognome portare dopo la costituzione.

Questo promemoria ha lo scopo di aiutare la vostra scelta. I titoli in grassetto delle rubriche vi permetteranno di trovare velocemente le informazioni che vi interessano particolarmente.

2. Diritto applicabile

Se siete domiciliati in Svizzera, il vostro cognome è regolato dal diritto svizzero. Se siete stranieri avete la possibilità di optare per l'applicazione del diritto del vostro Paese di origine. In questo caso una di-chiarazione deve essere consegnata all'ufficio dello stato civile o alla rappresentanza svizzera competente.

- **Se siete domiciliati all'estero**, la scelta del cognome è retta dal diritto designato dalle prescrizioni del vostro Paese di domicilio. La rappresentanza svizzera all'estero o l'ufficio dello stato civile svizzero vi forniranno per quanto possibile informazioni in merito. I cittadini svizzeri (che non possiedono anche la cittadinanza del Paese di domicilio) possono sottomettere il loro cognome al diritto svizzero per mezzo di una dichiarazione effettuata presso l'ufficio dello stato civile o presso la rappresentanza svizzera all'estero.

3. Disposizioni del diritto svizzero sulla scelta del cognome da portare dopo la costituzione dell'unione domestica registrata

Avete le seguenti possibilità:

- **I partner mantengono automaticamente il proprio cognome**, se non dichiarano altrimenti. Questa regola si applica anche ai cognomi acquisiti in seguito a un'unione o a un matrimonio precedente.

Esempio:

- La signora/il signor «Bernasconi» e la signora/il signor «Bianchi» intendono registrare la loro unione domestica. Dopo la costituzione dell'unione domestica registrata, ambedue i partner mantengono il proprio cognome cioè «Bernasconi» e «Bianchi».

- **I partner possono dichiarare** all'ufficiale dello stato civile o alla rappresentanza svizzera competente all'estero, **che intendono adottare come cognome comune quello da nubile o celibe di uno dei due.**

Esempio:

- La signora/il signor «Bernasconi» e la signora/il signor «Bianchi» intendono registrare la loro unione domestica. Dichiarano che intendono adottare come cognome comune quello da nubile o celibe «Bianchi». Dopo la costituzione dell'unione domestica registrata i partner porteranno il cognome comune «Bianchi».

Panoramica:

La signora/il signor Bernasconi e la signora/il signor Bianchi costituiscono la loro unione domestica registrata:	Cognome (Partner 1)	Cognome (Partner 2)
I partner mantengono i loro cognomi	Bernasconi	Bianchi
I partner dichiarano che il cognome comune è il cognome da nubile/celibe «Bianchi»	Bianchi	Bianchi
I partner dichiarano che il cognome comune è il cognome da nubile/celibe «Bernasconi»	Bernasconi	Bernasconi
Ogni partner mantiene il cognome acquisito in seguito a un'unione precedente	Bernasconi Grey	Bernasconi (da nubile/celibe Bianchi)

Importante: la costituzione dell'unione domestica registrata e un eventuale cambiamento del cognome non esplicano effetti sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale. I partner mantengono le loro cittadinanze e attinenze precedenti.

4. **Data della dichiarazione del cognome in vista della costituzione dell'unione domestica registrata**

- **Costituzione dell'unione domestica registrata in Svizzera:** la dichiarazione concernente il cognome comune deve essere rilasciata per tempo, **prima di firmare la dichiarazione concernente l'unione domestica**, all'ufficio dello stato civile oppure presso la rappresentanza svizzera all'estero.
- **Costituzione dell'unione domestica registrata all'estero:** la dichiarazione concernente il cognome deve di regola essere rilasciata **prima della costituzione dell'unione domestica registrata** presso la rappresentanza svizzera all'estero oppure presso l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o di domicilio svizzero del partner. Diversamente e in applicazione del diritto svizzero, ogni partner rischia di dovere conservare il nome che portava fino a quel momento. Poi un cognome comune può essere ottenuto soltanto tramite autorizzazione su regolare richiesta di cambiamento del nome, da inoltrare all'autorità competente del luogo di domicilio o del luogo di attinenza. Una dichiarazione dopo la costituzione dell'unione domestica registrata è consentita solo in via eccezionale, se i coniugi sono domiciliati all'estero, durante la presentazione dei documenti relativi alla costituzione dell'unione domestica registrata ed al più tardi entro 6 mesi dopo tale costituzione.

5. **Autorità competente per la ricezione della dichiarazione del cognome**

- **Costituzione dell'unione domestica registrata in Svizzera:** la ricezione della dichiarazione compete all'ufficio dello stato civile che esegue la procedura preliminare della costituzione dell'unione domestica registrata e la registrazione di quest'ultima.
- **Costituzione dell'unione domestica registrata all'estero:** la ricezione della dichiarazione compete alla rappresentanza svizzera all'estero oppure all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o del luogo di domicilio svizzero del partner. L'autorità di vigilanza cantonale dello stato civile del Suo luogo di attinenza svizzero decide in merito al riconoscimento della costituzione dell'unione domestica registrata avvenuta all'estero. Prima di costituire l'unione domestica registrata voglia accertarsi presso l'autorità competente, se è possibile portare il cognome scelto.

Per qualsiasi altra domanda concernente il cognome vogliate rivolgervi all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o l'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile competente. Speriamo che il presente promemoria vi faciliti la scelta del cognome da portare dopo la costituzione dell'unione domestica.